



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO RECANTE

CRITERI E PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEI CORSI DI STUDIO POST LAUREAM AI DIPARTIMENTI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'attribuzione dei corsi di studio ai Dipartimenti, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dello Statuto dell'Autonomia e delle relative disposizioni ministeriali, nelle more della revisione del vigente Regolamento didattico di Ateneo.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per "corso di studio", i corsi delle scuole di specializzazione, i corsi delle scuole di dottorato di ricerca, nonché i master universitari di I e di II livello dell'Ateneo;
 - b) per "dipartimenti", le strutture didattiche e di ricerca disciplinate dagli articoli 35 e seguenti dello Statuto dell'Autonomia dell'Ateneo;
 - c) per "docenti", i professori ordinari, straordinari, associati, aggregati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento dell'Ateneo;
 - d) per "studenti", gli iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.

Articolo 2 – Criteri per l'attribuzione dei corsi di studio

1. Salvo diversi accordi tra i Dipartimenti coinvolti, l'afferenza dei corsi di studio è attribuita ai Dipartimenti, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) scuole di specializzazione di area medica: al dipartimento di afferenza del Direttore della scuola;
 - b) scuole di specializzazione di area non medica: al dipartimento di afferenza del Direttore della scuola;
 - c) scuole di dottorato di ricerca: al dipartimento di afferenza del Direttore della scuola; i dottorandi di ricerca afferiscono al Dipartimento di afferenza del relativo Tutor;
 - d) master universitari di I e di II livello al dipartimento di afferenza del coordinatore del master.

Articolo 3 – Procedura per l'attribuzione dei corsi di studio

1. L'afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti di riferimento è stabilita con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

2. L'afferenza è rivista periodicamente, in relazione alle variazioni intervenute nella composizione del corpo accademico, qualora ne faccia richiesta un Dipartimento interessato, ovvero per iniziativa del Rettore, del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 – Risoluzione delle controversie

1. Eventuali controversie tra Dipartimenti nell'interpretazione o nell'applicazione del presente regolamento sono rimesse alla valutazione del Senato Accademico, a norma dell'articolo 23, comma 2, lett. e) dello Statuto, chiamato a svolgere le funzioni di coordinamento con i Dipartimenti e con le strutture di raccordo e a dirimere gli eventuali conflitti.

Articolo 5 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, dello Statuto dell'Autonomia, dei regolamenti generali e di quelli di Ateneo.

Articolo 6 – Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per la determinazione dell'afferenza dei docenti ai corsi di studio si fa riferimento alle afferenze ai corsi dell'anno accademico 2011-2012.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione da parte del Rettore.